



CITTÀ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, UTILIZZO DI STEMMA E MARCHI COMUNALI.

Approvato con deliberazione C.C. n.30 del 30 maggio 2022.

TITOLO I - PATROCINIO	3
Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Natura del patrocinio	3
Art. 3 - Ambiti di richiesta del patrocinio	3
Art. 4 - Oggetto	3
Art. 5 - Richieste di patrocinio	4
Art. 6 - Criteri e modalità	4
Art. 7 – Concessione del patrocinio	5
Art. 8 - Revoca del patrocinio	5
TITOLO II - STEMMA E MARCHI	5
Art. 9 - Oggetto	5
Art. 10 - Uso dello stemma	5
Art. 11 - Riproduzione	5
Art. 12 - Autorizzazione all'uso	6
Art. 13 - Marchi	6
TITOLO III - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE	6
Art. 14 - Documentazione da presentare	6
Art. 15 – Rinvio	6

TITOLO I - PATROCINIO

Art. 1 - Finalità

1. Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma del Comune di Guardiaagrele

Art. 2 - Natura del patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "Con il patrocinio del Comune di Guardiaagrele".

2. Il patrocinio può essere oneroso e non oneroso. Esso non comporta di regola oneri finanziari a carico del bilancio comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4;

3. Il patrocinio non oneroso si intende riferito all'utilizzo dello stemma e di forme di comunicazione istituzionali (newsletter, sito internet, bacheche comunali). Fermo restando quanto previsto al successivo Titolo II sull'uso dello stemma e di marchi, qualora le varie forme rappresentative del Comune venissero utilizzate impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.

4. Il patrocinio oneroso comporta, oltre all'utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, il riconoscimento di agevolazioni/esenzioni a favore del richiedente, e/o l'utilizzo di attrezzature, beni, servizi e personale dell'amministrazione Comunale.

Art. 3 - Ambiti di richiesta del patrocinio

1. Attraverso la concessione del Patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti:

- ✓ ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;
- ✓ ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;
- ✓ ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio e dei suoi prodotti enogastronomici;
- ✓ ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;
- ✓ ambito socio-sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali.

2. Il patrocinio può essere concesso anche per attività realizzate fuori dal territorio comunale purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.

Art. 4 - Oggetto

1. Possono essere oggetto di patrocinio:

- a) Eventi/attività culturali e sportive, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono, altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;

- b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita siano destinati a scopi benefici;
 - c) prodotti multimediali telematici (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd) ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita;
 - d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali; di norma non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrino nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale.
2. Fermo restando quanto previsto alle lettere A), b) e c), il patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione del Comune nella fase progettuale e di realizzazione del progetto, promuovendone la realtà storico-culturale e l'immagine dell'Ente.
3. Il patrocinio non viene concesso:
- a) per iniziative organizzate o promosse da partiti politici o di carattere politico o sindacale;
 - b) per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune, previste dallo Statuto Comunale;
 - c) per iniziative promozionali a scopo di lucro.

Art. 5 - Richieste di patrocinio

1. Possono essere beneficiari del patrocinio:
- a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;
 - b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni senza fini di lucro, Parrocchie ed altri Organismi no profit, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per eventi e/o attività il fine di lucro;
2. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).
3. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, l'amministrazione comunale valuta unicamente la richiesta di patrocinio; la valutazione e l'eventuale assegnazione di contributi economici è disciplinata dall'apposito regolamento comunale.

Art. 6 - Criteri e modalità

1. Il patrocinio è concesso sulla base dei seguenti criteri:
- a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche del Comune;
 - b) legame con le tradizioni locali;
 - c) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento;
 - d) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati;
 - e) collaborazione con istituti di ricerca o di studio (es. Università), organismi culturali e sportivi (es. Coni), istituzioni pubbliche.

Art. 7 – Concessione del patrocinio

1. La richiesta deve essere inviata almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle attività/iniziativa utilizzando la modulistica allo scopo predisposta, corredata del materiale pubblicitario/ promozionale dell'iniziativa, in tempo utile per consentirne la divulgazione.
2. Il patrocinio, sia oneroso che non oneroso, viene concesso con atto deliberativo della Giunta Comunale previa istruttoria del Settore competente sentito l'Assessore di riferimento.
3. In considerazione della rilevanza dell'iniziativa, alla concessione di patrocinio può essere concesso, altresì, uno degli ulteriori, seguenti benefici qualora richiesti:
 - a) esenzione dal pagamento dei cosiddetti costi vivi per l'utilizzo di sale comunali per svolgere le iniziative;
 - b) utilizzo di strumentazioni di proprietà comunale;
 - c) promozione attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune (a titolo esemplificativo sito internet comunale, newsletter, periodico comunale, bacheche comunali).
4. I benefici previsti dal comma 3 del presente regolamento potranno essere concessi in tutto o in parte.
5. La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l'indicazione del Comune patrocinante.

Art. 8 - Revoca del patrocinio

1. Con atto motivato può essere revocato il patrocinio concesso ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune o per inosservanza delle disposizioni di legge o del presente regolamento.

TITOLO II - STEMMA E MARCHI

Art. 9 - Oggetto

1. Le presenti disposizioni disciplinano il legittimo e corretto uso dello stemma del Comune di Guardagrelenonchè la registrazione e l'uso di marchi di specifiche attività o iniziative intraprese dall'Amministrazione o a cui essa partecipi.

Art. 10 - Uso dello stemma

1. Lo stemma del Comune di Guardagrele, di seguito "stemma" è il principale segno distintivo che l'Amministrazione comunale adotta per contraddistinguere la propria immagine nell'esercizio delle sue attività istituzionali.
2. L'uso dello stemma da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da ciascuno dei suoi organi, può essere autorizzato soltanto quando l'attività o l'iniziativa per cui esso è richiesto siano correlate alla tutela o al perseguimento di un pubblico interesse.

Art. 11 - Riproduzione

1. Lo stemma è riproducibile come elemento identificativo del Comune di Guardagrelein tutti gli strumenti comunicativi da esso o per esso gestiti.
2. Lo stemma, al quale è abbinato un logogramma con testo "Comune di Guardagrele" a costituire il simbolo, deve essere riprodotto nel rispetto delle prescrizioni definite dal presente regolamento.

Art. 12 - Autorizzazione all'uso

1. L'uso dello stemma, da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato solo per iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale o dalla medesima patrocinate; in quest'ultimo caso l'autorizzazione è rilasciata con deliberazione di Giunta Comunale;
2. L'uso dello stemma può essere autorizzato anche nell'ambito di rapporti negoziali, qualora sia ritenuto opportuno far rilevare la riconducibilità all'Amministrazione dell'attività svolta dal soggetto esecutore, appaltatore o concessionario per conto dell'Ente.
3. I soggetti autorizzati sono tenuti a fare buon uso dello stemma, nel rispetto dei limiti e secondo le prescrizioni per la riproduzione specificate dall'Amministrazione comunale.
4. In caso di utilizzo improprio e/o difforme dello stemma, la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione Comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme, potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.

Art. 13 - Marchi

1. Il Comune può registrare uno o più marchi al fine di promuovere proprie specifiche attività od iniziative, o l'immagine di istituzioni ad esso afferenti. I marchi possono altresì essere concessi in licenza a soggetti privati a fini commerciali.
2. La concessione in licenza dei marchi registrati ai sensi del precedente comma 1 a favore di soggetti pubblici o privati è disposta dal responsabile dell'area competente per materia sulla base di specifico atto contrattuale.
3. In caso di utilizzo improprio e/o difforme del marchio la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione Comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme, potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.

TITOLO III - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Art. 14 - Documentazione da presentare

1. Per la richiesta di patrocinio o dell'uso di stemma e marchi disciplinati dal presente regolamento è necessario presentare domanda in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante (se trattasi di Ente, Associazione, gruppo ecc.) o dall'interessato e deve contenere i dati completi del richiedente ed una descrizione dell'iniziativa che ne illustri dettagliatamente i contenuti e le finalità.
2. La domanda deve essere inviata a messo mail o consegnata, almeno 10 giorni prima della realizzazione dell'attività, all'ufficio protocollo del Comune di Guardiaagrele;

ART.15 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al regolamento comunale di concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici nonché al regolamento per la concessione di beni mobili ed immobili in quanto compatibili.